

## CAPITOLO I

# IL DIRITTO NAZIONALE NELL'ORDINAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

SOMMARIO: 1. Introduzione e definizione del perimetro dell'indagine. – 2. Un dibattito antico e nuovo: il diritto nazionale come questione di fatto o di diritto nell'ambito del diritto internazionale privato e processuale. – 3. Il diritto nazionale come fatto o diritto nella logica del sistema di tutela giurisdizionale dell'Unione europea.

### *1. Introduzione e definizione del perimetro dell'indagine.*

Il ruolo ed il rango del diritto dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale sono da sempre oggetto di indagine e di studi da parte della dottrina: «[t]he question of the legal status of norms of European Union law within the legal order of the Member States of the European Union is an evergreen in European legal studies»<sup>1</sup>. Tale interesse è dettato dalle importanti ricadute sull'ordinamento nazionale dell'applicazione del diritto dell'Unione, dalla necessità di provvedere all'adattamento di quest'ultimo, nonché di garantire il primato e (quando le caratteristiche della norma lo consentono) l'effetto diretto del diritto dell'Unione. Come affermato dalla Corte di giustizia «[i]l diritto dell'Unione si caratterizza, infatti, per la circostanza di essere una fonte autonoma, costituita dai Trattati, per il suo primato sui diritti degli Stati membri nonché per l'efficacia diretta di tutta una serie di disposizioni applicabili ai loro cittadini e agli stessi Stati membri. Tali caratteristiche hanno dato luogo a una rete strutturata di principi,

---

<sup>1</sup> B. DE WITTE, *Direct Effect, Primacy, and the Nature of the Legal Order*, in P. CRAIG, G. DE BURCA, *The Evolution of EU Law*, Oxford, 2021, p. 187 ss.

di norme e di rapporti giuridici mutualmente interdipendenti, che vincolano in modo reciproco gli Stati membri e l'Unione, nonché gli Stati membri tra di loro»<sup>2</sup>.

Meno frequenti sono, invece, gli studi sistematici sul ruolo e “lo statuto” del diritto nazionale<sup>3</sup> all'interno dell'ordinamento dell'Unione europea, nonché l'applicazione del diritto nazionale da parte delle istituzioni

---

<sup>2</sup> Corte giust. (grande sez.), 6 marzo 2018, C-284/16, *Achmea*, ECLI:EU:C:2018:158, punto 33. V. nello stesso senso Corte giust. (plenaria) parere 18 dicembre 2014, 2/13 *Adezione dell'Unione europea alla CEDU*, ECLI:EU:C:2014:2454, punti 166 e 167; Corte giust. (plenaria), 10 dicembre 2018, C-621/18, *Wightman e a.*, ECLI:EU:C:2018:999, punto 45; nonché Corte giust. (plenaria), parere 30 aprile 2019, 1/17, *Accordo CETA*, ECLI:EU:C:2018:478, punto 109; Corte giust. (grande sez.), 29 giugno 2019, *Popławski*, ECLI:EU:C:2019:530, punto 52; Corte giust. (grande sez.), 2 settembre 2021, C-741/19, *Repubblica di Moldova*, ECLI:EU:C:2021:655, punto 43.

<sup>3</sup> Nell'ambito del presente lavoro per «diritto nazionale» si intende il diritto di uno degli Stati membri dell'Unione europea, restando escluso dalla presente indagine il diritto nazionale degli Stati terzi. Si precisa, inoltre, che la nozione di «ordinamento» accolta in questo lavoro è quella d'ispirazione normativista, ai sensi della quale esso è definibile come un complesso o sistema di norme giuridiche positive, aventi diversa generalità e/o astrattezza e riconducibili a un novero di autorità e competenze (c.d. fonti “ufficiali” o “formali”), che regola una società e in definitiva coincidente con quella di «diritto». Cfr. sul punto ad es. H. Kelsen, *La dottrina pura del diritto*, edizione a cura di M.G. LOSANO, Torino, 2021, spec. p. 28. Come noto, la teoria kelseniana (che pone come presupposto-fondamentale la c.d. *grundnorm*) è solo uno dei punti di riferimento in seno alle concezioni ordinamentali-normativiste. Per quanto criticata e rivisitata nei decenni successivi, offre spunti di riflessione utili, specialmente se considerata in congiunzione con le teorie e concezioni istituzionalistiche che hanno più posto l'accento sulla statualità dei diritti-ordinamenti. Come noto, uno dei punti dolenti della discussione, tra i cui protagonisti si può ricordare, oltre a Kelsen, Santi Romano, è se il diritto internazionale sia o no un *prius* rispetto ai diritti nazionali. Pur non essendo possibile approfondire il tema, ai fini dell'analisi, giova sottolineare che le posizioni giurisprudenziali e dottrinali possono essere condizionate da premesse diverse in termini di monismo o pluralismo a livello ordinamentale e, quindi, circa i rapporti tra ordinamenti inter-, sovra-nazionali e nazionali-statali. V. a questo proposito B. NASCIMBENE, *Unione Europea tra unità e pluralità degli ordinamenti giuridici*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 5 agosto 2018. Sulla nozione di ordinamento giuridico si v. ad es. anche N. BOBBIO, *Teoria dell'ordinamento giuridico*, in *Teoria generale del diritto*, Torino, 1993, p. 157 ss.; M. JORI, A. PINTORE, *Manuale di teoria generale del diritto*, Torino, 1988, p. 219 e R. GUASTINI, *Lezioni di teoria del diritto e dello Stato*, Torino, 2006, p. 3 ss.

dell'Unione europea, ovvero «the other side of the coin»<sup>4</sup>. Lo stesso si può dire per il trattamento processuale del diritto nazionale presso la Corte di giustizia dell'Unione europea («CGUE»).

Tuttavia, nell'ordinamento dell'Unione europea, è possibile osservare, con una certa frequenza, il riferimento al diritto nazionale, ad integrazione e completamento delle norme dell'Unione, come regola applicabile da istituzioni e organismi o come limite al diritto dell'Unione.

Molti sono gli esempi nel diritto primario: dalla nozione di cittadinanza, che rinvia alla legge di ogni Stato membro per determinare chi è cittadino dell'Unione europea (artt. 9 TUE e 20 TFUE), alla decisione di recesso, adottata da ogni Stato «conformemente alle proprie norme costituzionali» (art. 50 TUE), alle condizioni previste dal diritto nazionale per l'esercizio del diritto di stabilimento primario (art. 49 TFUE). Vi sono, inoltre, norme dei Trattati che «presuppongono molto spesso situazioni (o nozioni) giuridiche che esse non configurano, assumendole invece in quanto valide in altri sistemi giuridici, interni o internazionale»<sup>5</sup>, quali, ad esempio, la determinazione della capacità di agire delle parti, la validità del mandato degli avvocati o la qualifica di «membro di governo»<sup>6</sup>.

Non si può, poi, dimenticare che gli stessi diritti fondamentali sono stati ricostruiti in quanto principi generali dell'Unione europea a partire dalle tradizioni costituzionali comuni (oltre che dai trattati internazionali a tutela dei diritti fondamentali) e che oggi sono presenti numerosi rinvii alle legislazioni statali nell'ambito della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («CDFUE»). Un ruolo analogo del diritto nazionale si ritrova anche all'art. 340, co. 2, TFUE il quale sancisce che «in materia di responsabilità extracontrattuale, l'Unione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni». In questo caso, il diritto nazionale è il punto di partenza per

---

<sup>4</sup> Così notava anche A. ROSAS, *European Union Law and National Law: A Common Legal System?*, in K. KARJALAINEN et al. (eds.), *International Actors and the Formation of Laws*, Cham, 2022, p. 11 ss. V. anche la versione aggiornata, *European Union Law and National Law: A Common Legal System?*, *Academy of EU Law*, Working Paper, 2024.

<sup>5</sup> A. TIZZANO, *La Corte di giustizia delle Comunità europee*, Napoli, 1967, p. 39.

<sup>6</sup> *Ibidem*.

l'elaborazione di principi generali comuni, propri del diritto dell'Unione<sup>7</sup>. Una norma di analogo contenuto è oggi prevista anche dall'art. 41, par. 3, della CDFUE, individuando il diritto al risarcimento per i danni subiti per via della pubblica amministrazione.

Talvolta, poi, il diritto nazionale concorre alla definizione di clausole generali che si pongono come limite o eccezione all'applicazione del diritto dell'Unione europea, entro i confini previsti dal Trattato (è il caso dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza, ad esempio)<sup>8</sup>.

Il diritto nazionale viene poi in rilievo nei c.d. procedimenti composti, ove autorità nazionali e dell'Unione cooperano per il raggiungimento di obiettivi comuni<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> Come rilevato da N. FORSTER, *La responsabilité sans faute de l'Union européenne*, Bruxelles 2021, p. 91: «[l]es articles 340, alinéa 2, du traité FUE et 41, alinéa 3, de la Charte des droits fondamentaux font partie des rares dispositions qui font expressément référence au droit comparé en renvoyant aux principes généraux communs aux droits des États membres». La dottrina, tuttavia, ha da sempre evidenziato che in questo caso l'indagine comparativa dei diritti nazionali è stata svolta in modo sommario dalla Corte (cfr. *ibidem*, p. 342 e R. BARATTA, *Art. 340 TFUE*, in A. TIZZANO (a cura di), *Trattati dell'Unione europea*, Milano, 2014, p. 2473). La ragione di tale, invero, limitato ricorso all'indagine dei diritti nazionali per ricostruire il diritto applicabile è stata individuata, in passato, nel limitato utilizzo – negli ordinamenti nazionali – dell'istituto della responsabilità del legislatore e dunque nella pressoché totale assenza di modelli nazionali (utilizzando invece tale istituto per le ipotesi di responsabilità della pubblica amministrazione): cfr. sul punto P. PESCATORE, *Le recours, dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, à des normes déduites de la comparaison des droits des États membres*, in *Revue internationale de droit comparé*, 1980, p. 337 ss., spec. p. 342.

<sup>8</sup> Si vedano in proposito gli artt. 36, 45, 52, 56 TFUE. Sull'identificazione delle clausole generali nel diritto dell'UE si veda C. AMALFITANO e F. CROCI, *Identificazione e ruolo delle clausole generali nell'ordinamento dell'Unione europea*, in R. SACCHI (a cura di), *Il ruolo delle clausole generali in una prospettiva multidisciplinare*, Milano, 2021, p. 179 ss.

<sup>9</sup> Come ricordato dall'avvocata generale Ćapeta nelle conclusioni del 27 marzo 2025 in causa C-97/23 P, *WhatsApp c. Comitato europeo per la protezione dei dati*, ECLI:EU:C:2025:210, par. 7: «[t]ale espressione è utilizzata per descrivere i procedimenti nei quali il processo decisionale avviene in più fasi, che coinvolgono istituzioni e organi tanto dell'Unione quanto degli Stati membri». Cfr. *ex multis*, G. DELLA CANANEA, *I procedimenti amministrativi composti dell'Unione europea*, in F. BIGNAMI, S. CASSESE (a cura di), *Il procedimento amministrativo nel diritto europeo*, Milano, 2004; G. MASTRODONATO, *I procedimenti amministrativi composti nel diritto comunitario*, Bari, 2007; H.C.H. HOFMANN,

Nel diritto derivato è possibile osservare casi in cui l'atto delle istituzioni rinvia al diritto nazionale per definire la regola giuridica applicabile, ad integrazione del diritto dell'Unione europea, ad esempio, nel Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea<sup>10</sup> ("Regolamento sul Marchio"), il quale tiene conto dei diritti discendenti dall'ordinamento nazionale dello Stato membro di volta in volta interessato.

Recentemente, nell'ambito dell'Unione bancaria, il diritto nazionale ha acquisito rilievo secondo una nuova prospettiva. In particolare, nell'ambito del primo pilastro dell'Unione bancaria, il Meccanismo di Vigilanza Unico ("MVU"), sono state sperimentate nuove forme di cooperazione tra la Banca Centrale Europea ("BCE") e le autorità nazionali competenti, da un lato introducendo numerosi procedimenti composti e dall'altro lato prevedendo che detta istituzione possa applicare direttamente il diritto nazionale degli Stati membri<sup>11</sup>. Il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del

---

*Composite decision making procedures in EU administrative law*, in H.C.H. HOFMANN, e A.H. TÜRK, *Legal Challenges in EU Administrative Law*, Cheltenham, 2009, p. 136 ss.; J. ZILLER, *Les concepts d'administration indirecte et de coadministration et les fondements du droit administratif européen*, in J.B. AUBY, J. DUTHEIL DE LA ROCHÈRE (eds.), *Traité de Droit Administratif Européen*, Bruxelles, 2014, p. 327 ss.; O. MIR, H.C.H. HOFMAN, J.P. SCHNEIDER, J. ZILLER (eds.), *Código ReNEUAL de procedimiento administrativo de la Union Europea*, Madrid, 2015; S. ALONSO DE LÉON, *Composite administrative procedures in the European Union*, Madrid, 2017; M. ELIANTONIO, *Judicial Review in an Integrated Administration: The Case of Composite Procedures*, in *Review of European Administrative Law*, 2014, p. 65 ss.; W. GIULIETTI, *Tecnica e politica nelle decisioni amministrative "composte"*, in *Dir. amm.*, 2017, p. 327 ss.; B.G. MATTARELLA, *Procedimenti e atti amministrativi*, in M.P. CHITI (a cura di), *Diritto amministrativo europeo*, Milano, 2018, p. 335 ss., spec. p. 342; F. BRITO BASTOS, *Judging Composite Decision-Making. The Transformation of European Administrative Law*, Oxford, 2024, spec. p. 55 ss. Si veda anche il recente studio in tema di revisione degli atti amministrativi stranieri da parte delle autorità nazionali nell'ambito della cooperazione amministrativa orizzontale per l'attuazione del diritto dell'Unione europea: M. ELIANTONIO, A. KLAFKI, R. LANCEIRO, *Transnational Judicial Control in EU Law: The Practice of National Courts, Special Issue, European Public Law*, 2025, p. 1 ss.

<sup>10</sup> Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea, in *GUUE*, L 154 del 16 giugno 2017, p. 1 ss.

<sup>11</sup> Sulla genesi e le caratteristiche dell'Unione bancaria e in particolare del MVU si vedano *ex multis* C. BRESCIA MORRA, *The Evolution of Banking Supervision Architecture*

Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (nel seguito, il “Regolamento MVU”)<sup>12</sup> prevede, poi, che l’applicazione del diritto nazionale sia demandata alla BCE per il raggiungimento di obiettivi comuni: l’art. 4, par. 3, co. 1, dispone, infatti, che «[a]i fini dell’assolvimento dei compiti attribuiti dal presente regolamento e allo scopo di assicurare standard elevati di vigilanza, la BCE applica tutto il pertinente diritto dell’Unione e, se tale diritto dell’Unione è composto da direttive, la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive. Laddove il pertinente diritto dell’Unione sia costituito da regolamenti e al momento tali regolamenti concedano esplicitamente opzioni per gli Stati membri, la BCE applica anche la legislazione nazionale di esercizio di tali opzioni». Si prevede, dunque, espressamente – per la prima volta nella storia dell’integrazione europea – che un’istituzione applichi direttamente il diritto nazionale per l’esecuzione di compiti alla stessa attribuiti dal diritto dell’Unione europea<sup>13</sup>. Come sottolineato dalla dottrina «[y]et, even where

---

*in Europe*, in R. VIRZO, I. INGRAVALLO (a cura di), *Evolutions in the Law of International Organizations*, Martinus Nijhoff, Boston-Leiden, 2014, p. 224 ss.; A. WITTE, *The Application of National Banking Supervision Law by the ECB: Three Parallel Modes of Executing EU Law?*, in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 2014, p. 89 ss.; R. D’AMBROSIO, *Meccanismo di Vigilanza Unico*, in *Enc. dir.*, Annali IX, 2016, p. 590 ss.; D. SARMIENTO, *The European banking governance. The Single Supervisory Mechanism and the Union’s constitutional challenge*, in *European Review of Public Law*, 2016, p. 109 ss.; T. TRIDIMAS, *Banking Union: An unfinished story of federalization*, in *XXVII Fide Congress*, 2016, p. 159 ss.; M. LAMANDINI, *Il diritto bancario dell’Unione europea*, in R. D’AMBROSIO (a cura di), *Scritti sull’Unione bancaria, Quaderni di ricerca giuridica della Consulenza legale*, Roma, 2016, p. 11 ss.; L. LIONELLO, *L’attuazione del progetto di Unione bancaria europea. Problematiche e prospettive di completamento*, in *Dir. comm. internaz.*, 2017, p. 651 ss.; N. RUCCIA, *Caratteri, limiti e prospettive dell’Unione bancaria*, Bari, 2018; I. OTTAVIANO, *Profili di tutela giurisdizionale nell’Unione bancaria*, Bari, 2020, p. 123 ss.; A. BIONDI, A. SPANO, *The ECB and the Application of National Law in the SSM: New Yet Old ...*, in *European Business Law Review*, 2020, p. 1023 ss.; C. GORTSOS, *10 Years of Banking Union Case Law: How did CJEU judgements shape supervision and resolution practice in the Banking Union*, European Parliament Committee on Economic and Monetary Affairs, 2024.

<sup>12</sup> In *GUUE*, L 287 del 29 ottobre 2013, p. 63 ss.

<sup>13</sup> Così L. BOUCONE D. JAROS, *The Application of National Law by the European Central Bank within the EU Banking Union’s Single Supervisory Mechanism: a New Mode of*

the ECB applies national law, the legal acts which it produces are acts of Union law»<sup>14</sup>.

Per inciso, occorre ricordare che il rinvio al diritto nazionale convive, nell'ordinamento dell'Unione, con la tendenza opposta, verso la creazione di “nozioni autonome”, elaborate nell'ambito del diritto dell'Unione europea a partire da concetti che sono condivisi dagli ordinamenti nazionali, ma di cui è preclusa una lettura che non sia esclusivamente secondo l'ordinamento dell'Unione<sup>15</sup>. Tali nozioni non saranno indagate nel presente lavoro, proprio in quanto espressione di un approccio che mira, per così dire, all'emancipazione dal diritto nazionale, il cui ruolo nel quadro del sistema (giurisdizionale) dell'Unione è invece l'oggetto di questo lavoro.

La CGUE, nello svolgere il proprio compito di garante del rispetto del

---

*European Integration?*, in *European Journal of Legal Studies*, 2018, p. 155 ss., spec. p. 166 e F. ANNUNZIATA, *Developing Judicial Dialogue Between EU Courts: The Role of EU Banking Legislation*, in *San Diego Int'L L. J.*, 2021, p. 21 ss., spec. p. 50 e F. ANNUNZIATA, R. D'AMBROSIO, *The Application of National Law by the ECB*, in F. ANNUNZIATA, M. SIRI (a cura di), *EU Banking and Capital Markets Regulation, Open Issues of Vertical Interplay with National Law*, Cham, 2025, p. 105 ss. V. anche V. FERRARO, *I procedimenti amministrativi per la vigilanza prudenziale nei confronti delle imprese bancarie “significative”. La natura del potere discrezionale esercitato dalle autorità coinvolte in tali procedimenti e la partecipazione dei soggetti interessati*, in *RIDPC*, 2017, p. 1235 ss. e E. GAGLIARDI, L. WISSINK, *Ensuring effective judicial protection in case of ECB decisions based on national law*, in *Review of European Administrative Law*, 2020, p. 41 ss.

<sup>14</sup> Cfr. A. WITTE, *The Application of National Law by the ECB, including options and directions, and its impact on the Judicial Review*, in C. ZILIOI, K.P. WOJCIK (eds.), *Judicial Review in the European Banking Union*, Cheltenham, 2021, p. 236 ss.

<sup>15</sup> Cfr. Corte giust., 18 gennaio 1983, 327/82, *Ekro*, ECLI:EU:C:1984:11, p. 11: «[d]alle esigenze tanto dell'applicazione uniforme del diritto comunitario, quanto del principio d'uguaglianza discende che una disposizione di diritto comunitario la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata deve normalmente dar luogo, nell'intera Comunità, ad un'interpretazione autonoma ed uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa». L'accertamento e l'interpretazione di una nozione autonoma sono effettuati dalla CGUE. Come rilevato dalla dottrina, il fatto che si tratti di una nozione autonoma non esclude che la Corte possa – per definire tale nozione sulla base dei termini ivi contenuti – riferirsi al senso abituale del linguaggio corrente: cfr. sul punto K. LENAERTS, J.A. GUTIÉRREZ-FONS, *Les méthodes d'interprétation de la Cour de justice de l'Union européenne*, Bruxelles, 2020, spec. p. 24.

diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati secondo quanto disposto dall'art. 19 TUE, si trova sempre più frequentemente a confrontarsi con il diritto nazionale, sia processuale che sostanziale<sup>16</sup>. Come sottolineato dalla dottrina, l'analisi della giurisprudenza rivela «l'omniprésence des droit nationaux des Etats membres en toile de fond des litiges communautaires»<sup>17</sup>. Ad esempio, il diritto nazionale viene “preso in considerazione”<sup>18</sup> dalla Corte di giustizia (e in qualche modo vagliato) nell'ambito del rinvio pregiudiziale interpretativo (art. 267 TFUE) e nell'ambito della fase contenziosa della procedura di infrazione (art. 258-260 TFUE), pur essendo essa autentico interprete del solo diritto dell'Unione europea<sup>19</sup>.

Diversamente, il diritto nazionale viene direttamente applicato dalla CGUE per giudicare, in virtù di una clausola attributiva di competenza,

---

<sup>16</sup> Cfr. P. MENGOZZI, *La Corte di giustizia dell'Unione e il diritto nazionale degli Stati membri*, in *Dir. Un. eur.*, 2016, p. 167 ss. In tema v. anche M. PREK, S. LEFÈVRE, *The EU Courts as “national” courts: national law in the EU Judicial Process*, in *CMLR*, 2017, p. 369 ss.; H. CHANTELOUP, *La prise en considération du droit national par le juge communautaire. Contribution à la comparaison des méthodes et solutions du droit communautaire et du droit international privé*, in *Rev. Crit. DIP*, 2007, p. 539 ss.; L. DUBOIS, *Le droit interne dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes*, in R. BEN ACHOUR, S. LAGHAMI (dir.), *Droit international et droits internes, développements récents*, Parigi, 1998, p. 165 ss.; G.C.R. IGLESIAS, *Le droit interne devant le juge international et communautaire*, in F. CAPOTORTI, C.D. EHRLERMANN, J. FROWEIN, F. JACOBS, R. JOILET, T. KOOPMANS, R. KOVAR (a cura di), *Du droit international au droit de l'intégration, Liber Amicorum Pierre Pescatore*, Baden Baden, 1987, p. 583 ss.; P. PESCATORE, *Le recours, dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, à des normes déduites de la comparaison des droits des Etats membres*, in *Revue internationale de droit comparé*, 1980, p. 337 ss.

<sup>17</sup> H. CHANTELOUP, *La prise en considération du droit national par le juge communautaire. Contribution à la comparaison des méthodes et solutions du droit communautaire et du droit international privé*, cit., p. 540.

<sup>18</sup> *Ibidem*.

<sup>19</sup> Già in Corte giust., 19 marzo 1964, 75/63, *Unger*, *Racc.*, p. 349 ss. spec. p. 366 la Corte affermava che: «nelle pronunzie a norma dell'articolo 177 del Trattato C.E.E., essa non può interpretare le norme di diritto interno». In tempi più recenti cfr. *ex multis*, Corte giust., 21 dicembre 1995, C-307/95, *Max Mara*, ECLI:EU:C:1995:465, p. 5: «Va ricordato che la Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, non è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione delle norme nazionali. La competenza della Corte è limitata all'esame delle sole norme comunitarie».



di controversie sorte in relazione ad un contratto stipulato dall'Unione europea ove venga scelto come diritto applicabile dalle parti (art. 272 TFUE).

Ancora, del tutto aperta nella giurisprudenza della CGUE risulta poi la domanda se il diritto nazionale possa essere considerato una questione di diritto e, dunque, l'applicazione e/o l'interpretazione dello stesso operata dal Tribunale possa essere oggetto di scrutinio da parte della Corte di giustizia in sede di impugnazione, *ex art. 58 Statuto*, o se, viceversa, si tratti di una questione di fatto, insuscettibile di controllo da parte della Corte di giustizia, salvo il caso dello snaturamento.

Tale domanda (ma, invero, ogni richiamo al diritto nazionale in sede processuale) reca in sé quella relativa al regime probatorio del diritto nazionale, ovvero se esso possa essere portato alla conoscenza della CGUE unicamente tramite le allegazioni delle parti o se invece il giudice del Kirchberg possa applicare il principio *iura novit curia*<sup>20</sup> e individuarne il contenuto anche d'ufficio.

La dottrina in passato ha evidenziato che «il n'existe pas de décision de principe ou de formule classique solennelle de la Cour de justice des Communautés européennes en ce qui concerne son attitude à l'égard du droit interne»<sup>21</sup>. Inoltre, già Tizzano nel 1967, esaminando il tema del diritto applicabile dalla Corte nell'esercizio della sua attività giurisdizionale, rilevava l'assenza, nei Trattati, di una norma che designi il diritto applicabile da parte del giudice comunitario (al pari, ad esempio, dell'art. 38 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia), spiegando tale silenzio con la necessità di lasciare al giudice comunitario la più ampia libertà nell'individuazione del diritto applicabile, il quale potrebbe quindi anche comprendere il diritto nazionale o internazionale<sup>22</sup>. Anche oggi, l'art. 19 TUE,

---

<sup>20</sup> Il brocardo *iura novit curia* esprime la regola fondamentale secondo cui il giudice, anche nei processi ispirati al principio dispositivo, ha il potere-dovere di individuare, anche di sua iniziativa, e di applicare ai fatti dedotti ed accertati le norme giuridiche che, secondo il diritto vigente ed in base alle regole sull'efficacia della legge nello spazio e nel tempo, debbano disciplinare i fatti stessi. Cfr. C. PUNZI, *Jura novit curia*, Milano, 1965, spec. p. 19 ss.

<sup>21</sup> G.C. RODRIGUEZ IGLESIAS, *Le droit interne devant le juge international et communautaire*, cit., p. 583 ss.

<sup>22</sup> Cfr. A. TIZZANO, *La Corte di giustizia delle Comunità europee*, cit., p. 30 ss. L'Autore precisava che l'utilizzo di norme tratte da altri sistemi giuridici si verifica molto

nel delineare i compiti della CGUE, afferma che essa «assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati», con una sorta di norma di apertura alla rilevanza di altre fonti nell'ambito dell'attività della CGUE.

Più recentemente, la dottrina ha ritenuto che «[t]he presence of national law before the EU Courts might be labelled a “necessary evil” in the sense that it raises certain difficulties...but cannot be avoided»<sup>23</sup>.

La difficoltà degli studi relativi allo *status* del diritto nazionale nell'ordinamento dell'Unione europea deriva proprio dall'eterogeneità delle ipotesi di rilevanza del diritto nazionale nel contesto dell'Unione, nonché dall'intrecciarsi di profili processuali, ovvero l'applicazione o “presa in considerazione” e/o interpretazione del diritto nazionale nell'ambito di procedimenti come il ricorso per annullamento, il rinvio pregiudiziale, la procedura di infrazione, con aspetti sostanziali, quali il rinvio al (o l'integrazione del) diritto nazionale nelle stesse norme di diritto dell'Unione europea. Come rilevato dall'avvocato generale Bot «[m]olte sono le disposizioni del diritto dell'Unione che rinviando al diritto nazionale attribuendogli funzioni diverse. A tale varietà dei criteri di collegamento, si aggiunge una pluralità di mezzi di tutela attraverso i quali i giudici dell'Unione possono essere chiamati a prendere in considerazione il diritto nazionale»<sup>24</sup>.

Ad oggi lo statuto e, conseguentemente, il “trattamento” del diritto nazionale nell'ambito del contenzioso dinanzi alla CGUE appaiono fortemente legati alle diverse materie, nonché alle azioni nell'ambito delle quali viene in rilievo, e ancora in cerca di una definizione univoca. Molte sono le domande sottese ad un'indagine sullo *status* del diritto nazionale: tracciare una distinzione netta tra ordinamento nazionale e dell'Unione europea ha ancora senso nel panorama attuale dell'integrazione? La CGUE dovrebbe avere la competenza per annullare direttamente gli atti nazionali? Dovrebbe

---

raramente, in ipotesi marginali che non escludono, in ogni caso, la rilevanza del diritto comunitario.

<sup>23</sup> Cfr. M. PREK, S. LEFÈVRE, *The EU Courts as “national” courts: national law in the EU Judicial Process*, cit., spec. p. 401.

<sup>24</sup> Cfr. conclusioni dell'avvocato generale Bot del 28 novembre 2013, in causa C-530/12 P. *Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) contro National Lottery Commission*, ECLI:EU:C:2013:782, par. 68.